

## Notizie Assimpidro 16\_2014

### **LR 11/2015 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque).**

La LR 11.08.2016 n° 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), ha introdotto le seguenti modifiche all'art. 3 della LR 11/2015:

**comma 53.** In deroga all'articolo 20, commi 1 e 2, della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), e all'articolo 43, comma 15, lettera f), della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), ai fini dell'accesso agli incentivi in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la concessione di derivazione d'acqua a uso idroelettrico può essere rilasciata con le modalità previste dalla legge regionale 11/2015, prima dell'emissione del provvedimento di autorizzazione unica di cui all'articolo 15 della legge regionale 19/2012.

**comma 54.** Nei casi di cui al comma 53 il mancato rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 15 della legge regionale 19/2012 costituisce causa di estinzione della concessione di derivazione d'acqua a uso idroelettrico e comporta, in capo al concessionario, gli obblighi di cui dell'articolo 51, commi 2 e 3, della legge regionale 11/2015.

### **GSE: pubblicate FAQ per DM 23.06.2016 e Procedure Applicative**

Sul sito del GSE sono disponibili le nuove FAQ relative al DM e alle Procedure Applicative, quest'ultime corrette dai refusi e con l'inserimento di precisazioni.

### **Schema di convenzione GRIN: Incongruenze Portale-Guide, problematiche sottoscrizione**

Vengono riscontrate criticità, errori e malfunzionamenti dell'applicativo informatico GRIN relativo allo schema di Convenzione per il passaggio da CV a incentivo.

Il GSE ritiene che molti degli errori segnalati siano stati già superati.

Con riferimento alla presenza di errori, anche rilevanti, nei dati, il GSE conferma che è opportuno, prima di procedere alla sottoscrizione della Convenzione, operare una bonifica dei dati presenti a portale. Pertanto, per ciascuno dei casi caratterizzati da modifiche intervenute nel corso degli anni, che non siano state tempestivamente comunicate al GSE, lo stesso sta provvedendo, in questa fase, ad aggiornare i dati a sistema.

Una volta ottenuta la conferma dei dati tecnici da parte della società titolare degli impianti, il GSE effettua la validazione dei dati e l'emissione della Convenzione, generalmente, entro una settimana lavorativa.

## **Incongruenze Dati GAUDÌ – Portale GRIN**

Il GSE ha richiesto ai produttori, nell'ambito del passaggio da CV a incentivo, di verificare che i dati degli impianti registrati su Gaudì siano corretti e che corrispondano a quanto riportato nella qualifica IAFR.

Molto spesso i casi di incongruenza possono essere imputabili alla prima fase di popolamento di Gaudì, quali l'inserimento, per impianti entrati in esercizio prima del 2005, di una data fittizia (01/01/2005) come data di entrata in esercizio.

Il portale GRIN non consente la modifica dei dati caricati dal GSE. Qualora si riscontrino errori è opportuno procedere alla rettifica dei dati sul sistema Gaudì, dal quale il GSE, automaticamente, acquisisce le informazioni.

Il GSE ha comunque attivato un gruppo di lavoro dedicato alla risoluzione dei casi di disallineamento dei dati, al fine di procedere nel più breve tempo possibile alla sottoscrizione della Convenzione. In particolare, in tutti i casi in cui il GSE individuasse incongruenze tra i dati, provvederebbe a mettersi in contatto con gli operatori interessati per risolvere la problematica.

Chi avesse già sottoscritto la nuova Convenzione è opportuno verificarsi, sul portale GRIN, lo stato della stessa, in quanto potrebbe risultare sospesa.

## **Riferimento errato all'interno del Portale FER-E**

All'interno del Portale FER-E, nella procedura di richiesta accesso agli incentivi, nella parte relativa alla Relazione Tecnica attestante il rispetto dei requisiti previsti dagli articoli 4 comma 3 lettera b) e art. 10 comma e lettera e), firmata dal Direttore Lavori o dal Tecnico Abilitato e inclusiva della dichiarazione resa dal medesimo ai sensi del DPR 455/2000, è citato erroneamente l'Allegato 22 delle procedure applicative che, però, si riferisce alla "Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla camera di commercio industria artigianato agricoltura".

Il riferimento corretto è l'Allegato 21.

## **Picchi di Produzione superiori alla Potenza nominale dell'impianto**

Il GSE, nella valutazione dei picchi di produzione oraria, che possano essere ritenuti incompatibili con la potenza nominale di impianto autorizzata, attiva procedure di analisi e controllo. Questo avviene quando un set di dati, complessivamente, presenta delle anomalie significative in termini di entità, frequenza e durata. Le procedure di controllo non si attivano, di norma, per brevi picchi anomali di produzione, ma per rilevazione di misure di potenza immessa in rete superiore a quella per cui l'impianto è stato qualificato. Nell'ambito di tale procedura di controllo il GSE si interfaccia sempre con il gestore di rete per accertare nuovamente le misure fornite e, in caso di conferma dei dati di misura, verifica la documentazione acquisita

in fase di qualifica dell'impianto. Questo al fine di riscontrare il mantenimento dei requisiti di ammissione agli incentivi, in riferimento al rispetto dei limiti di soglia che discriminano le modalità di accesso agli stessi (accesso diretto, registri o aste), nonché agli eventuali altri criteri di priorità. Qualora fosse necessario, tale procedura può richiedere l'apertura di un'istruttoria ad-hoc, anche prevedendo un sopralluogo in sito. Fino alla conclusione dell'istruttoria può essere attuata la sospensione degli incentivi.

## **Dichiarazione annuale di Consumo – Eventuale obbligo di invio al GSE**

In considerazione del fatto che, ai sensi del DM 6/7/2012 nonché della delibera dell'AEEGSI 595/2014, l'incentivo deve essere erogato esclusivamente sulla base delle misure trasmesse dai gestori di rete, il GSE non intenderebbe più far uso delle dichiarazioni annuali di consumo inoltrate all'Agenzia delle Dogane.

Ciò in quanto sono diverse le finalità perseguite dall'Agenzia delle Dogane (applicazione delle accise sugli autoconsumi) e dal GSE (erogazione di centinaia di migliaia di euro di incentivi pubblici). Per tali finalità, il GSE non ritiene sufficiente basarsi su un dato non controllato e autocertificato. Pertanto si riserva di chiarire, nell'ambito di un futuro specifico documento, se e quali siano i casi in cui possa essere possibile presentare tale dichiarazione.

04 settembre 2016